

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

# **COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI**

*Legge 22 febbraio 2001 n.36, art.8, comma 6  
L.R. 3 agosto 2004 n. 19, art.7 comma 1, lett. c)  
Direttiva tecnica di cui alla D.G.R. 5settembre2005 n. 16-757*

Adottato con deliberazione del Consiglio n. 41 in data 28 settembre 2007

**IL SINDACO**  
*Ing. Paolo SPINETO*

**L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA**  
*Geom. Francesco BISIGNANO*

Visto:

**IL SEGRETARIO**  
*Dott. Fabio PASSERINI*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Arch. Eleonora NORANDO*

Settembre 2007



## **SOMMARIO**

**Art.1 – OGGETTO, FINALITÀ E QUADRO NORMATIVO**

**Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Art. 3 – SITUAZIONE ESISTENTE**

**Art. 4 – DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE MISURE DI CAUTELA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**Art. 5 – NORME E CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**Art. 6 – CRITERI E MISURE DI CAUTELA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 7 – ITER AUTORIZZATIVO DEGLI IMPIANTI**

**ART. 8 – DOCUMENTAZIONE PER LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE O DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI**

**ART. 9 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**Art. 10 - SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE**

**Art. 11 - PROGRAMMA LOCALIZZATIVO ANNUALE DEGLI IMPIANTI**

**Art. 12 - IMPIANTI PROVVISORI**

**Art. 13 - INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE – EDUCAZIONE AMBIENTALE – MONITORAGGI**

**Art. 14 - RESPONSABILITÀ E SANZIONI**

**Art. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ALLEGATO 1**

**ALLEGATO 2**

**ALLEGATO 3.1**

**ALLEGATO 3.2**

**ALLEGATO 4.1**

**ALLEGATO 4.2**

**ALLEGATO 5**



## Art.1 – OGGETTO, FINALITÀ E QUADRO NORMATIVO

1. Il presente Regolamento disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici (*di seguito denominati impianti*) di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, così come definiti e in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 e viene adottato in attuazione all'art.8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n.36, agli articoli 3, comma 1, lett.j), e 7, comma 1, lett. c), della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e alla Direttiva tecnica emanata con D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16- 757.

2. La disciplina di cui sopra è finalizzata in particolare ad assicurare il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

3. Gli impianti ai fini della loro progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e controllo sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia e del presente Regolamento, delle seguenti normative specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a) Legge Regione Piemonte 26/4/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/3/1997, n. 59";
- b) Legge 22/2/2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- c) D.P.C.M. 8 luglio 2003 " Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- d) Decreto legislativo 1/8/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" (*di seguito denominato D.Lgs. n.259/2003*);
- e) Legge Regione Piemonte 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (*di seguito denominata L.R. n.19/2004*);
- f) D.G.R. 2/8/2004 n. 112-13293 - D.G.R. 14/6/2004 n. 15-12731 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle



- caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale.
- g) D.G.R. 2/11/2004, n. 19-13802 - Legge Regione Piemonte 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli art. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione;
  - h) D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757 - Legge Regione Piemonte 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico (*di seguito denominata **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757***);
  - i) D.G.R. n.63-6525 del 23 luglio 2007 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all' articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

## Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale di Arquata Scrivia.

2. La disciplina definita dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di cui all'art.2, comma 1, della **L.R. n.19/2004** e al punto 1, comma 2, della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**, con le esclusioni e le eccezioni previste dall'art. 2, comma 3, della **L.R. n.19/2004** e dal punto 1, comma 3, della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**, fermo restando gli obblighi di cui all'art.9.

3. Ai sensi dell'art.2, comma 4, della **L.R. n.19/2004**, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.



### **Art. 3 – SITUAZIONE ESISTENTE**

1. La posizione degli impianti esistenti alla data odierna sul territorio comunale è riportata nell'**allegato 1** al presente Regolamento. Tali dati sono stati acquisiti e sono aggiornabili, mediante deliberazione della Giunta comunale su segnalazione e proposta del Servizio competente, secondo quanto indicato al punto 3.1, comma 1, della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**.

### **Art. 4 – DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE MISURE DI CAUTELA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri e delle misure di cautela per la localizzazione degli impianti nel territorio comunale si assumono le definizioni di aree sensibili e zone indicate al punto 2 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757** con le seguenti integrazioni e precisazioni:

a) nelle aree comprese nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili sono da intendersi ricadenti per intero in tale zona di installazione condizionata, benché non indicati nelle tabelle e nelle tavole di cui ai commi 2 e 3, tutti gli edifici e le relative pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi (quali balconi, terrazzi e cortili, giardini, inclusi i lastrici solari) ricompresi anche solo parzialmente all'interno delle aree stesse ;

b) le aree sottoposte a vincolo paesaggistico nell'ambito delle zone di installazione condizionata si intendono quelle stabilite dalla normativa vigente e in particolare dall'art.142 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s.m. e i. ;

c) le aree a bassa o nulla densità abitativa si intendono quelle ricadenti all'esterno del perimetro, indicato nel Piano Regolatore Generale Comunale (*di seguito denominato P.R.G.C.*), dei centri abitati di cui all'art. 81 della L.R. n. 05/12/1977 n.56 e s.m. e i. e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) area a bassa densità abitativa : l'area di un cerchioide di raggio di almeno 300 metri, centrato nel punto di prevista installazione di un impianto, che non comprende o non potrà comprendere, anche solo parzialmente, aree sensibili oppure che comprende o potrà comprendere insediamenti residenziali, con permanenze di norma inferiori a quattro ore giornaliere negli edifici e nelle loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi (quali ad esempio balconi, terrazzi e cortili, giardini, inclusi i lastrici solari, ecc.), la cui somma della superficie fondiaria e



della superficie territoriale sia inferiore al 12,5% dell'area e la somma della densità fondiaria e della densità territoriale non sia superiore a  $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$  ;

2) area a nulla densità abitativa : l'area di un cerchioide di raggio di almeno 300 metri, centrato nel punto di prevista installazione di un impianto, che non comprende o non potrà comprendere, anche solo parzialmente, insediamenti residenziali o aree sensibili e rispettive loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi (quali ad esempio balconi, terrazzi e cortili, giardini, inclusi i lastrici solari, ecc.);

d) le aree a rilevante densità abitativa si intendono quelle non risultanti aree a bassa o nulla densità abitativa come definite alla lett.c) ;

e) per zone neutre e di attrazione si intendono esclusivamente le aree indicate rispettivamente nelle tabelle e/o nelle tavole di cui al comma 2, fermo restando che, indipendentemente da tali indicazioni identificative e/o cartografiche, dette aree costituiscono zona neutra o di attrazione ai fini localizzativi e agli effetti del presente Regolamento solo per quella loro parte di superficie i cui punti, coincidenti con quelli di prevista installazione di un impianto, corrispondono al centro di aree a bassa o nulla densità abitativa come definite alla lett.c) ;

2. Ferme restando le integrazioni e le precisazioni di cui al comma 1, l'individuazione nel territorio comunale delle aree sensibili e delle zone di cui al punto 2 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**, nonché degli impianti esistenti di cui all'art.3, risulta:

a) dalle **tabelle** contenute nell'**allegato 2** al presente regolamento ;

b) dalle seguenti **cartografie**, contenute rispettivamente negli **allegati 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2** al presente regolamento che individuano, con segni, linee, colori e/o retinature differenti, le aree sensibili e le zone di cui al presente comma:

1) **TAVOLA T.1 (zona nord)** in scala 1:5.000 per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione ;

2) **TAVOLA T.1 (zona sud)** in scala 1:5.000 per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione ;

3) **TAVOLA R.1 (zona nord)** in scala 1:5.000 per gli impianti radar e di radiodiffusione sonora e televisiva.

4) **TAVOLA R.2 (zona sud)** in scala 1:5.000 per gli impianti radar e di radiodiffusione sonora e televisiva.



3. L'aggiornamento dell'individuazione delle aree sensibili e zone indicate nelle tabelle e cartografie di cui al comma 2, con esclusione delle zone di attrazione, è effettuato con deliberazione della Giunta comunale su segnalazione e proposta del Servizio competente.

## **Art. 5 – NORME E CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. L'installazione e/o la modifica degli impianti è consentita nel rispetto dei criteri, limitazioni, deroghe, indicazioni, condizioni e prescrizioni del presente Regolamento e fatta eccezione per le aree o zone **per le quali é previsto espressamente il totale divieto all'installazione.**

2. Nell'installazione e/o nella modifica degli impianti dovranno essere inoltre e in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento e a quelle contenute negli strumenti urbanistici ed edilizi comunali approvati o adottati.

3. La realizzazione degli impianti è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi aperti o chiusi - di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

4. La progettazione degli impianti deve avvenire:

a) prevedendo le soluzioni localizzative, estetiche e dimensionali più adatte e in armonia al contesto urbano, extraurbano e/o ambientale in cui sono proposti ed evitando o riducendo il più possibile i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assenti, in connessione con la realizzazione degli impianti;

b) utilizzando, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione e fermo restando il rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente, le migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso in modo da produrre, compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato, i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, nonché, ove tecnicamente fattibile, contemplando la coibizione o condivisione delle infrastrutture ai sensi dell'art. 89 del **D.Lgs. n.259/2003**.



## **Art. 6 – CRITERI E MISURE DI CAUTELA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Nelle **aree sensibili** di cui all'art.4 l'installazione degli impianti è **totalmente vietata**. **È altresì totalmente vietata nelle zone di vincolo**, di cui all'art. 4, **per gli impianti radar e di radiodiffusione sonora e televisiva**, avendo indicato nelle tabelle e/o nelle cartografie di cui all'art.4, comma 2, le aree di localizzazione alternativa con le relative zone di attrazione ed essendo dotato il territorio comunale di ampie zone neutre, come definite all'art.4, comma 1, lett.e) .

2. Nelle zone di installazione condizionata e nelle aree a rilevante densità abitativa, come definite all'art.4, l'installazione degli impianti **è di norma vietata**. **Il divieto può riguardare, a seconda dei casi e anche disgiuntamente, la localizzazione e le caratteristiche tipologiche, tecniche, costruttive e dimensionali, al fine di non pregiudicare in tali zone e aree il territorio comunale sotto l'aspetto urbanistico, pianificatorio, edilizio e architettonico, estetico, ambientale, paesaggistico e culturale e di minimizzare l'inquinamento elettromagnetico .**

3. È ammissibile la deroga al divieto di cui al comma 2 nel caso in cui i titolari richiedenti dimostrino documentalmente al Comune le obiettive ragioni tecniche dell'assoluta impossibilità di installare l'impianto o di conseguire, ai fini dell'operatività del servizio, un'adeguata efficacia funzionale della copertura radioelettrica necessaria nelle zone di localizzazione e/o con le soluzioni realizzative proposte specificatamente, in alternativa, dal Comune in sede di confronto per la valutazione e condivisione del Programma Localizzativo Annuale ai sensi dell'art. 11 . Qualora da tale Programma non sia stato possibile desumere i dati necessari (dettagli di posizione e tecnici, tecnologici ed edilizi ..... ) degli impianti oggetto di istanza di autorizzazione o di denuncia di inizio attività, il Comune potrà avanzare le predette proposte alternative nei prescritti termini di istruttoria delle medesime istanze di autorizzazione o denunce.

4. Ritenuta plausibile la giustificazione di inidoneità della proposta alternativa ai sensi del comma 3, il Comune può rilasciare l'autorizzazione o non emettere provvedimento di diniego concordando preventivamente con i relativi titolari richiedenti , mediante atti convenzionali, anche ai sensi dell'art.11 della L. 07/8/1990 n. 241 e s.m. e i. o dell'art.86, comma 2, del **D.Lgs. n.259/2003**, le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, con riferimento di norma a quelle di indirizzo o obbligatorie definite nel **prontuario orientativo** contenuto nell'**allegato 5** al presente Regolamento. Di tali prescrizioni si considerano di indirizzo, e quindi concertabili, soltanto quelle per le quali i suddetti titolari richiedenti dimostrino documentalmente al Comune che la loro applicazione comporterebbe per obiettive ragioni tecniche l'assoluta





impossibilità di installare l'impianto o di conseguire, ai fini dell'operatività del servizio, un'adeguata efficacia funzionale della copertura radioelettrica necessaria.

5. Nel **prontuario orientativo** di cui al comma 4 sono altresì contemplate, implicitamente, le prescrizioni di indirizzo o obbligatorie alle quali fare di norma riferimento per l'installazione e/o la modifica degli impianti proposti nelle zone neutre e di attrazione di cui all'art.4, comma 1, lett.e), per le quali generalmente non sono previste particolari limitazioni o condizioni.

## ART. 7 – ITER AUTORIZZATIVO DEGLI IMPIANTI

1. Le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione o, comunque, per il conseguimento del titolo abilitativo all'installazione o alla modifica degli impianti sono quelle specificate dal **D.Lgs. n.259/2003**, dalla **L.R. n. 19/2004**, dal punto 5 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757** e dal presente Regolamento. Il Comune in fase di istruttoria della pratica provvede a valutare **la localizzazione e le caratteristiche tipologiche, tecniche, costruttive e dimensionali** degli impianti e agli inerenti manufatti principali, accessori o pertinenziali, in relazione ai Programmi Localizzativi Annuali di cui all'art. 11 e al presente Regolamento e promuove, qualora ritenga ne ricorra il caso, le procedure di confronto e concertazione per conseguire, concordandole e/o disponendole, le misure di cautela ai sensi dell'art.6, commi 2 e 3. La valutazione di cui sopra comprende in particolare il giudizio di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, nonché di compatibilità dello stesso, previo parere della Commissione Edilizia di cui al vigente Regolamento Edilizio comunale, in merito alla qualità architettonica, compositiva e funzionale del relativo progetto edilizio e al suo inserimento nel contesto urbano ed ambientale.

2. Il Comune emetterà motivato provvedimento di diniego ai sensi dell'art.87, comma 9, del **D.Lgs. n.259/2003**, preceduto dal preavviso previsto dall'art.10-bis della L. 07/8/1990 n. 241 e s.m. e i., nei casi in cui l'istanza di autorizzazione o la denuncia di inizio attività di cui comma 1, o la localizzazione e/o le caratteristiche dei relativi impianti risultino in violazione al presente Regolamento.

3. Le procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati di cui all'art.87, comma 9, del **D.Lgs. n.259/2003** e al punto 8 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757** sono quelli indicati al comma 4 e si applicano esclusivamente alla realizzazione (installazione o modifica):

a) di impianti all'interno delle zone neutre e di attrazione di cui all'art.4, comma 1, lett.e);



b) all'interno delle zone neutre e di attrazione di cui al punto 2 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere tecnico preventivo dell'A.R.P.A. , di cui all'art. 7, comma 1, lett.d), della **L.R. n. 19/2004** e all'art.5 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757** (di seguito denominato **parere ARPA** ), diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione di almeno il **20%** rispetto a quelli dell'impianto da sostituire;

c) di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1, comma 2, della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**.

4. Per gli impianti di cui al comma 3 il richiedente può avvalersi delle seguenti procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati:

a) denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del **D.Lgs. n.259/2003**, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W ;

b) formazione del silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del **D.Lgs. n.259/2003**, rispettivamente:

1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;

2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nei Programmi Localizzativi Annuali di cui all'art. 11.

5. Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a procedura o iter semplificato o abbreviato di cui ai commi 3 e 4, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

## **ART. 8 – DOCUMENTAZIONE PER LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE O DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI**

1. All'istanza di autorizzazione o denuncia di inizio attività degli impianti, di cui all'art. 7, comma 1, oltre a quanto previsto dalla normativa ivi richiamata, gli aventi titolo a formulare la richiesta o la denuncia medesime devono allegare la seguente documentazione, in originale o copia autentica ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m. e i. :

a) **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :**

1) dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di **parere ARPA** ;



2) titolo di proprietà o equipollente al fine della disponibilità dell'area, così come definito dall'art.48 della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m. e i., dal quale si evincano le particelle catastali interessate dall'intervento; in caso di richiesta di realizzazione su area condominiale, andrà presentato verbale assembleare di assenso alla realizzazione dell'intervento;

3) il titolo in forza del quale viene richiesta l'autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto, conformemente a quanto previsto dal **D.Lgs. n.259/2003** in merito ai soggetti titolari dell'autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

4) titolo dal quale risulti l'eventuale delega alla presentazione dell'istanza;

**b) DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO EDILIZIO :**

1) relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con asseverazione del progettista di conformità delle opere previste alle norme di cui all'art.5 per quanto riferibile ;

2) elaborato grafico contenente :

2.1) stralcio di planimetria degli strumenti urbanistici vigenti e eventualmente adottati con evidenziata la zona di intervento;

2.2) stralcio di planimetria catastale aggiornata con eventuali frazionamenti in scala 1:1.000 o 1: 1500 con evidenziata la zona di intervento e con indicate tutte le costruzioni esistenti nel raggio di almeno 100 metri, completa di numero di foglio e mappali;

2.3) planimetria dell'area di pertinenza in scala 1:200, contenente l'orientamento, i nomi delle strade confinanti, gli allineamenti stradali esistenti e in progetto di **P.R.G.C.**, le misure occorrenti per determinare la superficie del lotto, l'indicazione delle ragioni di confinanza, fabbricati limitrofi, servitù attive e passive e tutto ciò che serve per definire inequivocabilmente l'intervento oggetto di domanda nel contesto ambientale, il perimetro della proiezione sul terreno delle strutture, attrezzature, manufatti e opere accessorie dell'impianto, con l'indicazione della distanza di ciascun lato dal confine più prossimo, l'indicazione delle eventuali fasce di rispetto individuate dal **P.R.G.C.** o dalla normativa nazionale e regionale vigente, le quote altimetriche del lotto prima e dopo l'intervento in modo da fornire un esatto piano quotato riferito alla quota stradale;

2.4) piante dei manufatti principali, accessori o pertinenziali, dell'impianto, dettagliatamente quotate, in scala non inferiore ad 1:100 compreso anche gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati, con relative destinazioni d'uso previste per ogni locale;

2.5) particolare costruttivo dei manufatti principali, accessori o pertinenziali, dell'impianto, con indicazione dei materiali utilizzati e delle colorazioni finali previste;



2.6) almeno una sezione trasversale ed una longitudinale dei manufatti principali, accessori o pertinenziali, dell'impianto, dettagliatamente quotate, nella stessa scala delle piante e contenenti: le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio, l'altezza massima dell'edificio, l'altezza dei muri di cinta e delle recinzioni sia verso gli spazi pubblici che privati, tutti i dati necessari per far conoscere i precisi rapporti altimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti;

2.7) prospetti di tutte le facciate dei manufatti principali, accessori o pertinenziali, dell'impianto, nelle scale 1:100 o 1:50;

2.8) documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (rendering), compresa una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali;

**c) DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO RADIOELETRICO :**

1) relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con asseverazione del progettista di conformità delle opere previste alle norme di cui all'art.5 per quanto riferibile ;

2) relazione di valutazione previsionale dei livelli di campo elettromagnetico determinati dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, dalla quale risulti:

2.1) l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la maggiore esposizione e nelle due fasce orarie di maggior traffico telefonico;

2.2) le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;

2.3) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10° a partire da 0° fino ad almeno 180° per il diagramma orizzontale, e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90° per il diagramma verticale; in tali diagrammi dovranno essere riportati per ogni angolo l'attenuazione di dB del campo;

2. L'intestazione di tutti gli elaborati di cui al comma 1, lettere b) e c), deve specificare il titolo e la data di redazione dell'elaborato, l'oggetto dell'intervento (denominazione, tipo e ubicazione), il soggetto richiedente e i rispettivi progettisti abilitati ai sensi della vigente normativa . I medesimi elaborati devono essere presentati al Comune in triplice copia cartacea e su supporto



informatico, secondo le specifiche indicate dal Servizio competente, e devono riportare la firma del soggetto richiedente e la firma ed il timbro professionale dei relativi progettisti.

3. Nelle zone neutre e di attrazione di cui all'art.4, comma 1, lett.e), nonché per gli impianti condivisi dal Comune in sede di valutazione del Programma Localizzativo Annuale ai sensi dell'art. 11 o per quelli soggetti a procedura o iter semplificato o abbreviato di cui all'art.7, il Responsabile del Servizio competente può stabilire, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche e /o alla dimensione degli impianti previsti, semplificazioni in ordine alle modalità di presentazione e all'elenco e contenuti della documentazione di cui al comma 1.

4. In caso di proposta di localizzazione su aree soggette a vincolo determinato da normative statali e/o regionali, il richiedente é tenuto alla presentazione contestuale di tutta la documentazione prevista per la specifica procedura.

5. Per qualsiasi zona che comprende aree a rilevante densità abitativa come definite all'art.4, il Comune può richiedere uno **studio più specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto previsto** (*valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 cm da terra sull'intera area, monitoraggio con misure ante e post operam.....*).

6. Per le zone ad installazione condizionata di cui all'art.4, il Comune può richiedere un **più esaustivo e dettagliato studio circa l'inserimento dell'impianto previsto e dei relativi manufatti nel contesto urbano e/o ambientale**, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento, mimetizzazione e mitigazione dell'impatto visivo.

## **ART. 9 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Relativamente agli adempimenti del Comune e all'obbligo da parte dei gestori o dei proprietari di comunicazione o certificazione degli impianti di cui agli artt. 2 e 13 della **L.R. n. 19/2004** , ai fini dell'attivazione degli stessi, si applicano le disposizioni previste dai punti 5, commi 14 e 15, e 6 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**.

2. Fermo restando quanto diversamente previsto dalla normativa richiamata al comma 1, i gestori o i proprietari degli impianti devono comunicare al Comune la data di attivazione dell'impianto almeno **20 giorni** prima dall'attivazione stessa.



#### **Art. 10 - SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE**

1. In ordine alle spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, si applicano le disposizioni contenute nel punto 9 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**.

2. Ai fini della determinazione delle spese di cui al comma 1, si intende per "*contesto non edificato*" l'area, oggetto di installazione o modifica dell'impianto, in cui non sono presenti edifici, né sono in costruzione o in previsione come da **P.R.G.C.**, entro un raggio di 300 metri dal punto di ubicazione dell'impianto stesso.

3. La quota di concorso agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della **L.R. n. 19/2004**, viene determinata per tutte le pratiche nella percentuale pari al 40% delle spese di cui al comma 1 introitate dal Comune. Il versamento di tale quota a favore dell'A.R.P.A. verrà effettuato dal Comune con periodicità trimestrale.

#### **Art. 11 - PROGRAMMA LOCALIZZATIVO ANNUALE DEGLI IMPIANTI**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, **L.R. n. 19/2004**, ciascun titolare degli impianti deve presentare al Comune e, in copia, alla Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno un Programma (Programma Localizzativo Annuale, di seguito denominato **PLA**) contenente le proposte di localizzazione degli impianti, tenendo conto del presente Regolamento, per cui intende richiedere autorizzazione o presentare denuncia di inizio attività per l'anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del **PLA** dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione o presentata denuncia di inizio attività.

2. Oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, per i contenuti, le modalità di redazione e presentazione e l'informazione e pubblicizzazione in ordine ai **PLA** si richiamano le indicazioni di cui al punto 4 della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**.

3. Il **PLA** deve essere composto dai seguenti elaborati:

a) planimetria generale in scala 1:10.000, o in scala minore, interessante l'intero territorio comunale e le porzioni significative dei territori dei comuni confinanti, contenente:

- 1) l'indicazione dei propri impianti in servizio;
- 2) l'individuazione delle aree circoscritte di possibile collocazione oppure del sito puntuale degli impianti in previsione oggetto di installazione o modifica;



b) planimetria particolare in scala 1:5.000, o in scala minore, interessante una porzione di territorio pari ad un cerchioide con raggio di metri cinquecento all'intorno della localizzazione proposta, contenente:

1) l'indicazione dei siti degli impianti in servizio propri e degli altri gestori all'interno del cerchioide indicato;

2) l'individuazione delle aree circoscritte di possibile collocazione oppure del sito puntuale degli impianti in previsione oggetto di installazione o modifica;

c) relazione tecnica riportante:

1) le principali caratteristiche tecniche, radioelettriche e geometriche, degli impianti ipotizzati quali : altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca), angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze in multiplexing, numero di antenne ( se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBi, diagramma orizzontale e verticale in step angolari di un grado); inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto frequenza e canale ;

2) l'indicazione delle ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) e che hanno determinato la scelta del sito, specificando in linea di massima la zona caratterizzata da servizio insufficiente, sia in ambiente indoor e in ambiente outdoor, nonché i confini di copertura necessaria;

3) l'indicazione, facoltativa, dell'investimento necessario alla realizzazione del **PLA** unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale;

4) l'evidenziazione delle possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti.

4. Il **PLA** , composto di tutti gli elaborati di cui al comma 3, deve essere presentato al Comune in triplice copia cartacea e su supporto informatico, secondo le specifiche indicate dal Servizio competente, e riportare la firma del soggetto titolare proponente .

5. Entro **venti giorni** dal ricevimento del **PLA** o delle sue integrazioni trimestrali il Comune può richiedere ai rispettivi soggetti titolari proponenti integrazioni documentali conformemente alle prescrizioni del presente articolo. La mancata produzione delle integrazioni richieste comporta l'inefficacia del **PLA** presentato.



6. Conseguentemente a quanto previsto dall'art.7, comma d), della **L.R. n. 19/2004** e dal punto 5, commi 9 e 10, della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**, non può essere autorizzata l'installazione o la modifica di impianti nel caso di inefficacia o di mancata presentazione nei termini prescritti del **PLA** oppure qualora gli impianti medesimi non siano compresi in esso o nelle sue integrazioni trimestrali, salvo obiettive ragioni di urgenza e indifferibilità motivate e documentalmente dimostrate dal richiedente. Non può altresì essere autorizzata l'installazione o la modifica di impianti per i quali è stata pronunciata ai sensi del comma 9 la non conformità del relativo **PLA** al presente Regolamento.

7. Il Comune può avviare e organizzare appositi confronti con i titolari proponenti in merito ai rispettivi **PLA** regolarmente presentati, aggiornati e integrati ai sensi del presente articolo, al fine di valutare e condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione o la realizzazione degli impianti previsti, promuovere modifiche, adeguamenti, delocalizzazioni o dismissioni di impianti esistenti, in particolare quelli situati nelle zone di cui all'art.6, comma 2, e la coabitazione di cui al comma 8 nonché avanzare le proposte alternative di cui all'art. 6, commi 3 e 4. Per la valutazione e condivisione dei **PLA**, il Comune, data la natura tecnica dell'argomento, potrà avvalersi di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo o soggetto competente e accreditato in materia..

8. In occasione del confronto di cui al comma 7, ove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai titolari proponenti nell'ambito dei rispettivi **PLA**, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può richiedere la coabitazione (co-siting), fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e degli altri criteri previsti dal presente regolamento.

9. Dell'esito dei confronti di cui al comma 7 viene redatto verbale. La Giunta comunale, sulla scorta di tali verbali e di un documento istruttorio complessivo redatto dal Servizio competente, si pronuncia, sentita la Commissione Consiliare competente, con apposita deliberazione sulla conformità dei **PLA** al presente Regolamento e sulla condivisione degli stessi.

## **Art. 12 - IMPIANTI PROVVISORI**

1. Fermo restando i casi consentiti dalla vigente normativa, l'installazione di impianti provvisori, fissi o mobili, non è ammessa.





### **Art. 13 - INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE – EDUCAZIONE AMBIENTALE – MONITORAGGI**

1. Dell'adozione del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche e integrazioni, delle istanze di autorizzazione e delle denunce di inizio attività all'istallazione o modifica degli impianti, delle autorizzazioni o dei dinieghi relativi, delle attività di monitoraggio e degli esiti emersi di cui al comma 4, del deposito dei **PLA** e del pronunciamento sui medesimi ai sensi dell'art.11, comma 9, viene data adeguata informazione alla cittadinanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet comunale, affissione di manifesti informativi sul territorio ed eventualmente attraverso indizione di riunioni pubbliche.

2. In posizione visibile e su area aperta al pubblico transito i titolari degli impianti dovranno installare un cartello in materiale resistente agli agenti atmosferici, non inferiore al formato A3, secondo le specifiche del Servizio competente, riportante l'indicazione dei seguenti dati relativi agli impianti stessi, con l'obbligo di tempestivo aggiornamento in caso di variazione dei dati medesimi:

- a) stazione per .....(*tipo di impianto*) ;
- b) titolare dell'impianto.....(*ragione sociale o nominativo e sede legale attuale*) ;
- c) responsabile dell'impianto .....(*ragione sociale o nominativo e attuali domicilio legale e recapito telefonico*) ;
- c) potenza del trasmettitore .... Watt, per un totale di ....Watt – Potenza Effettiva radiante
- d) altezza dal suolo del centro dell'antenna ... mt. .

3. Il Comune promuove e/o realizza campagne di informazione ed educazione ambientale, tra cui in particolare quelle relative alle tematiche concernenti l'inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

4. Il Comune effettua attività di monitoraggio costante o periodica degli impianti nei siti ritenuti più a rischio di inquinamento elettromagnetico ai danni della popolazione. Qualora dagli esiti di tali controlli si verifichi il superamento dei valori prescritti, il Comune promuoverà ulteriori verifiche avvalendosi all'A.R.P.A. ai sensi dell'art.10 della **L.R. n. 19/2004** .



#### **Art. 14 - RESPONSABILITA' E SANZIONI**

1. L'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme di legge è a carico dei responsabili tecnici, dei proprietari o gestori e dei legali rappresentanti degli impianti.

2. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art.7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m. e i..

#### **Art. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la presentazione del **PLA**, i proprietari o gestori degli impianti sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel Regolamento stesso.

2. Le istanze di autorizzazione o le denunce di inizio attività per l'installazione o la modifica degli impianti presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e che risultano ancora in istruttoria nei termini del prescritto silenzio-assenso saranno esaminate sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento stesso. Pertanto, gli interessati dovranno modificare o, se necessario, integrare la documentazione progettuale e/o amministrativa presentata in allegato alle medesime istanze o denunce ove risulti in contrasto con le nuove disposizioni .

3.. Per l'anno 2008 i **PLA** possono anche essere presentati entro e non oltre il 31 marzo 2008.

4. Gli introiti a favore del Comune previsti a qualsiasi titolo dal presente Regolamento potranno essere utilizzati per dare attuazione alle disposizioni del Regolamento medesimo e/o per interventi in campo ambientale.

5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di adozione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.=

=====

